

Bruxelles, 12 luglio 2018
(OR. en)

10719/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0810(COD)**

**CODEC 1214
EF 191
UEM 251
ECOFIN 689
INST 268
PE 94**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Raccomandazione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 22 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea – Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Strasburgo, 2-5 luglio 2018)

I. INTRODUZIONE

I relatori Gabriel MATO (PPE, ES) e Danuta HÜBNER (PPE, PL) hanno presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, una relazione contenente 11 emendamenti (emendamenti 1-11) alla proposta di decisione.

Inoltre, il gruppo Verts/ALE ha presentato 2 emendamenti (emendamenti 12 e 13).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 4 luglio 2018, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-11 alla proposta di decisione. Non sono stati adottati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato.

Al termine della votazione la proposta è stata rinviata alla commissione, conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento europeo, non concludendo pertanto la prima lettura del Parlamento e avviando i negoziati con il Consiglio.

**Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea:
sistemi di compensazione e di pagamento ***I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 4 luglio 2018, al progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 22 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (10850/2017 – BCE/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0219/2018).

Emendamento 1

Progetto di decisione Considerando 1

Progetto della Banca centrale europea

(1) I compiti fondamentali assolti mediante il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) includono la definizione e l'attuazione della politica monetaria dell'Unione e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Infrastrutture dei mercati finanziari sicure ed efficienti, in particolare i sistemi di compensazione, sono essenziali per l'assolvimento di tali compiti fondamentali.

Emendamento

(1) I compiti fondamentali assolti mediante il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) includono la definizione e l'attuazione della politica monetaria dell'Unione e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, ***il che è essenziale per il mantenimento della stabilità finanziaria.*** Infrastrutture dei mercati finanziari sicure ed efficienti, in particolare i sistemi di compensazione, sono essenziali per l'assolvimento di tali compiti fondamentali.

Emendamento 2

Progetto di decisione Considerando 3

Progetto della Banca centrale europea

(3) In data 4 marzo 2015 il Tribunale ha emanato la sentenza nella causa T-496/11, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Banca centrale europea⁷ statuendo che la BCE non dispone della competenza ***a disciplinare*** l'attività dei sistemi di compensazione. Il Tribunale ha stabilito che l'articolo 129, paragrafo 3, del trattato consente al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando in conformità alla procedura legislativa ordinaria, e su raccomandazione della BCE ***o su proposta della Commissione***, di emendare l'articolo 22 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo "statuto del SEBC"). ***La Corte*** ha concluso che "spetterebbe alla BCE, ove essa ritenesse che il riconoscimento a suo favore di un potere di regolamentazione delle infrastrutture che effettuano la compensazione di operazioni su titoli sia necessario per il corretto adempimento del compito previsto

Emendamento

(3) In data 4 marzo 2015 il Tribunale ha emanato la sentenza nella causa T-496/117 nella causa Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Banca centrale europea⁷ statuendo che "la BCE non dispone della competenza ***necessaria per regolamentare*** l'attività dei sistemi di compensazione di titoli, ***pertanto il quadro di riferimento, laddove impone alle controparti centrali che intervengono nella compensazione di titoli finanziari un requisito di ubicazione all'interno della zona euro, deve essere annullato per difetto di competenza***". Il Tribunale ha stabilito che l'articolo 129, paragrafo 3, del trattato consente al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando in conformità alla procedura legislativa ordinaria, e su raccomandazione della BCE, di emendare l'articolo 22 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo "statuto del SEBC"). ***Pertanto, il Tribunale*** ha

all'articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, TFUE, chiedere al legislatore dell'Unione una modifica dell'articolo 22 dello Statuto, mediante l'aggiunta di un riferimento esplicito ai sistemi di compensazione di titoli".

⁷ ECLI: EU:T:2015:133.

Emendamento 3

Progettodi decisione

Considerando 3 bis (nuovo)

Progetto della Banca centrale europea

concluso che "spetterebbe alla BCE, ove essa ritenesse che il riconoscimento a suo favore di un potere di regolamentazione delle infrastrutture che effettuano la compensazione di operazioni su titoli sia necessario per il corretto adempimento del compito previsto all'articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, TFUE, chiedere al legislatore dell'Unione una modifica dell'articolo 22 dello Statuto, mediante l'aggiunta di un riferimento esplicito ai sistemi di compensazione di titoli".

⁷ ECLI: EU:T:2015:133.

Emendamento

(3 bis) *Sebbene i sistemi di compensazione di titoli siano una tipologia dei sistemi di pagamento, è necessaria maggiore chiarezza sulla questione, in considerazione della sentenza del 4 marzo 2015 del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-496/11; di conseguenza, occorre esplicitare la competenza su tali sistemi mediante una revisione dell'articolo 22 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.*

Emendamento 4

Progetto di decisione

Considerando 4

Progetto della Banca centrale europea

(4) Si prevede che sviluppi significativi, sia a livello mondiale che a livello europeo, ***aumentino*** il rischio che perturbazioni ***incidenti sui*** sistemi di compensazione, in particolare delle controparti centrali (central counterparties, CCP), ***rappresentino una minaccia per il***

Emendamento

(4) Si prevede che sviluppi significativi, sia a livello mondiale che a livello europeo, ***aumenteranno*** il rischio che ***le*** perturbazioni ***dei*** sistemi di compensazione, in particolare delle controparti centrali (central counterparties, CCP), ***mettano a repentaglio*** il regolare funzionamento dei sistemi di

regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e l'attuazione della politica monetaria unica, influenzando, in ultima analisi, sull'obiettivo primario dell'Eurosistema di mantenere la stabilità dei prezzi.

pagamento e l'attuazione della politica monetaria unica, influenzando, in ultima analisi, **sulla stabilità finanziaria, compreso** l'obiettivo primario dell'Eurosistema di mantenere la stabilità dei prezzi.

Emendamento 5

Progetto di decisione Considerando 5

Progetto della Banca centrale europea

(5) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere dall'Unione europea. Il recesso del Regno Unito determinerà un cambiamento radicale nelle modalità con le quali talune attività di compensazione denominate in euro di importanza sistemica saranno regolamentate, supervisionate e vigilate, incidendo così sulla capacità dell'Eurosistema di monitorare e gestire i rischi per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e sull'attuazione della politica monetaria dell'Eurosistema.

Emendamento

soppresso

Emendamento 6

Progetto di decisione Considerando 6

Progetto della Banca centrale europea

(6) La compensazione centrale ha assunto sempre più natura transfrontaliera e importanza sistemica. Data la diversità dei loro membri e la natura paneuropea dei servizi finanziari da esse forniti, le CCP hanno un'importanza vitale per l'Unione nel suo insieme e in particolare per l'area dell'euro. Ciò si rispecchia nel regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, che istituisce meccanismi di vigilanza collettiva sotto forma di collegi composti dalle autorità nazionali e

Emendamento

(6) La compensazione centrale ha assunto sempre più natura transfrontaliera e importanza sistemica. Data la diversità dei loro membri e la natura paneuropea dei servizi finanziari da esse forniti, le CCP hanno un'importanza vitale per l'Unione nel suo insieme e in particolare per l'area dell'euro. Ciò si rispecchia nel regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce meccanismi di vigilanza collettiva sotto forma di collegi composti dalle autorità nazionali e

dell'Unione competenti, compreso l'Eurosistema nel proprio ruolo di banca centrale di emissione per l'euro.

dell'Unione competenti, compreso l'Eurosistema nel proprio ruolo di banca centrale di emissione per l'euro, ***la moneta dell'Unione.***

⁸ ***Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).***

Emendamento 7

Progetto di decisione Considerando 7

Progetto della Banca centrale europea

(7) Per fronteggiare queste problematiche, il 13 giugno 2017, la Commissione europea ha presentato la propria proposta legislativa volta ad assicurare la stabilità finanziaria e la sicurezza e la solidità delle CCP di rilevanza sistemica per i mercati finanziari nell'Unione. Al fine di assicurare che l'Eurosistema, in quanto banca centrale di emissione per l'euro, possa assolvere il ruolo previsto nella proposta legislativa, è di estrema importanza che esso sia dotato dei relativi poteri regolamentari ai sensi del trattato e dello statuto del SEBC. In particolare l'Eurosistema dovrebbe essere dotato dei poteri regolamentari di adottare valutazioni vincolanti e imporre misure correttive, in stretta cooperazione con le altre autorità dell'Unione. Inoltre, ove necessario a proteggere la stabilità dell'euro, la BCE dovrebbe essere dotata dei poteri regolamentari di adottare requisiti supplementari per le CCP coinvolte nella compensazioni di un significativo ammontare di operazioni denominate in euro.

Emendamento

(7) Per fronteggiare queste problematiche, il 13 giugno 2017, la Commissione europea ha presentato la propria proposta legislativa volta ad assicurare la stabilità finanziaria e la sicurezza e la solidità delle CCP di rilevanza sistemica per i mercati finanziari nell'Unione. Al fine di assicurare che l'Eurosistema, in quanto banca centrale di emissione per l'euro, possa assolvere il ruolo previsto nella proposta legislativa, è di estrema importanza che esso sia dotato dei relativi poteri regolamentari ai sensi del trattato e dello statuto del SEBC. In particolare l'Eurosistema dovrebbe essere dotato dei poteri regolamentari di adottare valutazioni vincolanti e imporre misure correttive, in stretta cooperazione con le altre autorità dell'Unione. Inoltre, ove necessario a proteggere la stabilità dell'euro, la BCE dovrebbe essere dotata dei poteri regolamentari di adottare requisiti supplementari per le CCP coinvolte nella compensazioni di un significativo ammontare di operazioni denominate in euro. ***Tali requisiti dovrebbero salvaguardare l'integrità del mercato unico e assicurare che, nell'ambito della vigilanza sulle CCP di paesi terzi, prevalgano il diritto dell'Unione e la giurisprudenza della Corte di giustizia***

Emendamento 8

Progetto di decisione Considerando 8

Progetto della Banca centrale europea

(8) L'articolo 22 dello statuto del SEBC è compreso nel capo IV "Funzioni monetarie e operazioni del SEBC". I compiti ivi conferiti dovrebbero essere utilizzati esclusivamente a fini di politica monetaria.

Emendamento

(8) L'articolo 22 dello statuto del SEBC è compreso nel capo IV "Funzioni monetarie e operazioni del SEBC". I compiti ivi conferiti dovrebbero essere utilizzati esclusivamente a fini di politica monetaria. ***Per quanto riguarda i sistemi di compensazione degli strumenti finanziari, i requisiti applicabili sulla base di detto articolo dovrebbero comprendere obblighi di segnalazione e obblighi in virtù dei quali il sistema di compensazione è tenuto a cooperare con la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali nella loro valutazione della resilienza del sistema rispetto a sviluppi negativi del mercato. Tali requisiti dovrebbero parimenti comprendere l'apertura, da parte del sistema, di un conto di deposito overnight presso il SEBC, in conformità dei pertinenti criteri in materia di accesso e degli obblighi del SEBC. Inoltre, dovrebbero includere le prescrizioni necessarie per far fronte alle situazioni in cui un sistema di compensazione degli strumenti finanziari comporti un rischio imminente di grave danno per gli istituti finanziari o i mercati dell'Unione o per il sistema finanziario dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri, quali prescrizioni in materia di controlli del rischio liquidità, accordi di regolamento, margini, garanzie collaterali o accordi di interoperabilità. Per quanto riguarda i sistemi di compensazione dei paesi terzi relativi a strumenti finanziari di importanza sistemica, il regolamento (UE) .../... [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza***

(Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi] prevede la possibilità che la BCE proponga requisiti supplementari per tali sistemi.

Emendamento 9

Progetto di decisione

Considerando 8 bis (nuovo)

Progetto della Banca centrale europea

Emendamento

(8 bis) I nuovi poteri della BCE relativamente ai sistemi di compensazione degli strumenti finanziari basati sull'articolo 22 modificato dello statuto del SEBC e della BCE saranno esercitati parallelamente ai poteri esercitati dalle altre istituzioni e dagli altri organi e organismi dell'Unione sulla base delle disposizioni concernenti l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno di cui alla parte terza del TFUE, comprese quelle contenute in atti adottati dalla Commissione o dal Consiglio in virtù dei poteri loro conferiti. In tale contesto, per garantire il rispetto delle competenze di ciascun soggetto e prevenire norme contraddittorie e incoerenze tra le decisioni adottate dalle diverse istituzioni e dai diversi organi e organismi dell'Unione, i poteri conferiti a norma dell'articolo 22 modificato dello statuto del SEBC dovrebbero essere esercitati tenendo debitamente conto del quadro generale per il mercato interno definito dai legislatori, nonché in maniera assolutamente coerente con gli atti legislativi del Parlamento europeo e del Consiglio e con le misure adottate a norma di tali atti.

Emendamento 10

Progetto di decisione

Considerando 8 ter (nuovo)

Progetto della Banca centrale europea

Emendamento

(8 ter) *La BCE dovrebbe garantire piena trasparenza e responsabilità dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio quanto all'esercizio dei suoi poteri e compiti a norma dell'articolo 22 del suo statuto. In particolare, dovrebbe mantenere il Parlamento europeo e il Consiglio regolarmente informati in merito a tutte le decisioni prese e a tutti i regolamenti stabiliti sulla base di detto articolo. A tale fine, dovrebbe dedicare un capitolo specifico della sua relazione annuale all'esercizio dei poteri conferitile dall'articolo 22 del suo statuto e pubblicare sul suo sito web tutte le decisioni e raccomandazioni e tutti i pareri concernenti i regolamenti da essa stabiliti sulla base di detto articolo.*

Emendamento 11

Progetto di decisione

Articolo 1

Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

Articolo 22

Progetto della Banca centrale europea

Emendamento

Articolo 22

Sistemi di compensazione e sistemi di pagamento

La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento **e sistemi di compensazione per strumenti finanziari** efficienti e affidabili

Articolo 22

Sistemi di compensazione e sistemi di pagamento

La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi.

all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi.

*Per conseguire gli obiettivi del SEBC e
assolvere ai propri compiti, la BCE può
stabilire regolamenti concernenti i sistemi
di compensazione degli strumenti
finanziari all'interno dell'Unione e nei
rapporti con i paesi terzi, tenendo
debitamente conto degli atti legislativi del
Parlamento europeo e del Consiglio e
delle misure adottate a norma di tali atti,
nonché in maniera assolutamente
coerente con tali atti e misure.*
